

Ordine degli Psicologi della Calabria

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(terza versione - entrato in vigore il 14 giugno 2020)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

- 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Psicologi della Calabria è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice Deontologico o azioni comunque non conformi alla dignità o al decoro professionale.
- 2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente Regolamento.
- 3. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. Nel caso di pluralità di condotte rilevanti a livello disciplinare, unite dal vincolo della continuazione ovvero nel caso di illeciti ad effetti permanenti, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita ovvero alla cessazione dei suoi effetti. Il termine di prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente regolamento

Art. 2 – Responsabilità disciplinare e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare sussiste quando siano accertati i comportamenti volontari ed i fatti in violazione dei doveri professionali dello psicologo, ovvero i comportamenti ed i fatti che, pur non riguardanti l'attività professionale, compromettono l'immagine e la dignità della professione di psicologo e della categoria. La responsabilità professionale sussiste anche se il fatto ed il comportamento è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, od in violazione del codice deontologico.

La sanzione disciplinare irrogata dovrà essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico dell'iscritto.

- 2. Le comunicazioni effettuate all'inizio dell'istruttoria, nel corso del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero lettera raccomandata A/R. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono come specificato nel successivo comma 2.
- 3. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni (quali la residenza), detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di 10 giorni e indicherà il solo nominativo del destinatario.

Art. 3 - Astensione e ricusazione

- 1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:
- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se sussistono rapporti obbligatori nei confronti dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.
- 2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto o con dichiarazione a verbale nel corso della seduta disciplinare, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.
- 3. Sulla astensione e ricusazione il Consiglio, udito il componente astenutosi o ricusato, sospesa la seduta, decide immediatamente, allo stato degli atti, senza la presenza del detto componente. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti. Tuttavia, se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo; se riguarda il/la Consigliere/a Segretario/a questi/a viene sostituito/a a norma dell'art. 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 4 - Sospensione del procedimento

- 1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporne la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p..
- 2. Il procedimento disciplinare prosegue anche in caso di cancellazione dall'Albo del professionista incolpato, anche per la trasmissione della delibera al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

Capo II

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 5 - Presidente del Consiglio dell'Ordine

- 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo degli Psicologi è promosso d'ufficio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, quale legale rappresentante, al quale l'iscritto appartiene, su notizia diretta o segnalazione di parte, ovvero su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
- 2. La comunicazione di apertura del procedimento disciplinare da parte del Presidente del Consiglio è trasmessa all'iscritto e deve contenere:
- a) le generalità dell'incolpato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
- b) l'indicazione dell'esposto o della segnalazione pervenuta, allegando la documentazione ricevuta contenente i presunti fatti o le omissioni che potrebbero avere rilevanza disciplinare;
- c) l'indicazione dell'organo che si occuperà dell'istruttoria del procedimento, ovvero a cura della Commissione Deontologica e Tutela con l'indicazione del responsabile del procedimento ex art. 8 L. 241/90;
- d) l'ufficio presso il quale potrà essere presa visione degli atti del procedimento con l'indicazione del modo di trasmettere gli avvisi e di notifica delle comunicazioni, anche in caso di irreperibilità con affissione delle comunicazioni e dei provvedimenti nella sede del Consiglio ed all'Albo del Comune di residenza;
- e) l'invito all'iscritto a proporre le proprie controdeduzioni, eventualmente correlate di atti e documenti, con l'espresso avvertimento che dovranno pervenire al Consiglio entro un termine dal ricevimento della comunicazione e, decorso tale termine, sarà in ogni caso avviata l'attività disciplinare del Consiglio dell'Ordine;

- 3. Esaurita la fase preliminare ed istruttoria, il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca il Consiglio in seduta disciplinare non aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.
- 4. La valutazione degli esposti è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento degli stessi.
- 5. Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattazione prioritaria di segnalazioni legate a contesti di motivata urgenza.

Capo III

ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA E TUTELA

Art. 6 - Istituzione, composizione e consulenti

- 1. Al fine di rendere più rapido e incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, la fase istruttoria è generalmente delegata alla Commissione Deontologica e Tutela, istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria, a cui sono assegnati compiti istruttori e consultivi.
- 2. La Commissione Deontologica e Tutela, è nominata e costituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine così come previsto dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.
- 3. La Commissione Deontologica e Tutela è composta da un minimo di tre ad un massimo di otto membri. Possono far parte della Commissione Deontologica e Tutela membri, esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienza riguardo al tema della deontologia. Della Commissione Deontologica e Tutela devono far parte almeno due Consiglieri. La Commissione può, per favorire un'efficace suddivisione dei compiti e degli obiettivi, essere suddivisa in sottocommissione dal Coordinatore.
- 4. La Commissione Deontologica e Tutela può essere altresì assistita nella propria attività da uno o più consulenti legali.

Art. 7 - Convocazione e costituzione

1. La Commissione Deontologica è convocata dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri.

Capo IV

ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 8 - Comunicazione e convocazione dell'incolpato

Terminata l'istruttoria da parte della Commissione Deontologica e Tutela, ovvero decorso il termine ex art. 4 comma 2 lettera e) del presente Regolamento, il Coordinatore curerà di trasmettere al Presidente del Consiglio il parere relativamente al procedimento disciplinare aperto a carico dell'iscritto, corredato di tutto il fascicolo relativo alla fase istruttoria espletata e l'incolpato viene convocato ex art. 27 comma 2 della L. 56/89. La comunicazione all'iscritto di convocazione dovrà contenere l'eventuale chiara contestazione della violazione deontologica con l'indicazione, se possibile, delle norme che si ritengono violate, del giorno e dell'ora in cui potrà comparire, anche accompagnato da un proprio consulente, nonché che è sua facoltà far pervenire per la seduta del Consiglio ulteriori scritti difensivi e documentazione rilevante ai fini della decisione.

Art. 9 - Quorum costitutivo e deliberativo

- 1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.
- 2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
- 4. Ove il numero dei Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sez. B dell'Albo.
- 5. In caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo sia almeno pari a tre.
- 6. In mancanza di Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo, giudica il Consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sez. B del Consiglio vicino, giudica il Consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sez. A.

Art. 10 - Verbale

1. Il verbale della seduta del Consiglio disciplinare è redatto dal Segretario, coadiuvato dal Coordinatore della Commissione Deontologica o da suo delegato ed è sottoscritto da entrambi e dal Presidente. Il verbale, così come la seduta di Consiglio in sede disciplinare, non è pubblico.

È redatto in forma riassuntiva e deve contenere:

- a) la data della seduta;
- b) il numero dei componenti del Consiglio presenti;
- c) la menzione della relazione istruttoria;
- d) l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, e dei soggetti che il Consiglio deciderà di ammettere previa valutazione della necessità, per la decisione da adottare, di farli presenziare alla seduta;
- e) le dichiarazioni rese dai presenti;
- f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Art. 11 - Formalità di apertura della seduta del Consiglio disciplinare

- 1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audioregistrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Si tengono di norma presso la sede dell'Ordine medesimo.
- 2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare anche i membri esterni della Commissione Deontologica e, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.
- 3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la presenza dell'incolpato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.
- 4. Quando l'incolpato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 12, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della comunicazione all'interessato.
- 5. Quando risulta che l'assenza dell'incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'interessato.
- 6. Quando l'incolpato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine dispone di procedere in assenza dell'incolpato.

Art. 12 - Questioni preliminari

- 1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità del procedimento di contestazione e convocazione, la nullità della comunicazione della stessa e la nullità degli atti di istruttoria posti in essere dalla Commissione Deontologica e Tutela, devono essere eccepite subito dopo l'accertamento della regolare presenza delle parti e, comunque, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura della discussione finale da parte del Consiglio.
- 2. Le questioni preliminari sono illustrate e discusse dall'incolpato o dal suo difensore. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio parere. Non sono ammesse repliche.
- 3. All'esito delle attività descritte e successivamente alla decisione delle questioni preliminari, il Presidente dichiara aperta la discussione e, direttamente o con delega, dà lettura delle contestazioni a carico dell'incolpato.

Art. 13 - Le sedute e la fase istruttoria del Consiglio

- 1. Nel corso della seduta il Presidente o un Consigliere da lui delegato espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie.
- 2. Il Consiglio procede all'esame dell'istruttoria espletata dalla Commissione Deontologica e Tutela, disponendo, se necessario, l'integrazione di mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.
- 3. Ove, all'esito della discussione, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica e Tutela. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire.
- 4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.
- 5. Qualora, per qualsiasi motivo, in pendenza del procedimento, muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti precedentemente.
- 6. Le comunicazioni all'incolpato assente vengono effettuate così come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 14 - Discussione e decisione

- 1. Esaurita l'istruttoria, le parti interessate espongono oralmente le proprie deduzioni.
- 2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.
- 3. La decisione sui temi indicati dal Presidente viene discussa e deliberata in camera di Consiglio. Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità, in forma palese o segreta, iniziando dalla più

favorevole all'incolpato. Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali ovvero i membri esterni della Commissione Deontologica.

- 4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, pervenire alla decisione, il Consiglio dell'Ordine, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente, rinvia ad altra seduta il prosieguo della camera di Consiglio, a cui possono partecipare solo i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente seduta.
- 5. Al termine della camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all'iscritto l'esito del provvedimento, la cui motivazione dovrà essere trasmessa entro 20 giorni all'incolpato nei modi previsti all'art. 2 ed alla Procura della Repubblica. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Art. 15 - Requisiti della decisione

- 1. La decisione del Consiglio deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
 - b) esposizione dei fatti;
 - c) svolgimento del procedimento;
 - d) motivazione;
 - e) decisione;
 - f) data della pronunzia;
 - g) avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione dall'interessato, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 16 - Sanzioni disciplinari

- 1. Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 56/1989, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
 - b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale;
 - d) la radiazione dall'Albo.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio può comminare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 17 - Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

- 1. I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l'impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all'interessato nei modi previsti all'art. 2.
- 2. Qualora la decisione sia impugnata, l'esecutività del provvedimento disciplinare rimane sospesa fino al pronunciamento del Giudice competente.

Art. 18 - Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione

- 1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all'Albo. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni 5.
- 2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti nell'apposito archivio dell'Ordine.

Art. 19 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio.
- 2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine od in altra forma equipollente adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori, tranne che per quelle norme più favorevoli all'iscritto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.